

IMPORTANTE NOVITÀ PER PERSONE IN CONDIZIONI DI SALUTE FRAGILI!

L'art. 26 della Legge n° 126 del 13

ottobre 2020, Legge che converte con modifi-

cazioni il D.L. n° 104 del 14 agosto 2020, preve-
de che **a far data dal 16 ottobre**

2020 i lavoratori in possesso

dei requisiti di lavoratore fragile*

ai sensi dell'art. 26 comma 2 del D.L. n° 18

del 17 Marzo 2020 e successive modificazioni

siano adibiti fino al 31 dicembre

2020 ad attività da espletare in mo-

dalità agile o, in difetto, a specifiche

attività di formazione professionale

anche da remoto (salvo proroga indotta dalla situazione sanitaria che sarà in essere a dicembre 2020).

La previsione di adibire il lavoratore fragile ad attività di formazione professionale da remoto riteniamo sia da applicare laddove non possa trovare applicazione la modalità di lavoro agile.



*** Anche il concetto di lavoratore fragile è stato puntualizzato come segue:**

I soggetti fragili sono coloro ai quali sia stata rilasciata dalle competenti Autorità medico legali una certificazione attestante:

- una condizione di **rischio derivante da esiti di patologie oncologiche**
- una condizione di **rischio derivante da immunodepressione**
- necessità di **effettuare terapie salvavita connesse ai due precedenti stati patologici**